

**CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE AI SERVIZI RESI DA EQUITALIA
ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA INTERMEDIARI DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE**

Visti

il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, Recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

il Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'articolo 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337;

il Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relativo al riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

l'articolo 3 del Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione;

il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, articolo 4 recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

la Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia SpA per l'utilizzo dei sistemi di autenticazione dell'Agenzia per l'accesso ai sistemi informatici di Equitalia SpA.

Premesso che

Equitalia Spa (di seguito "Equitalia") intende proseguire l'opera di semplificazione dei rapporti con i contribuenti e i soggetti autorizzati (di cui al successivo articolo 2), nell'ottica di implementare e migliorare i servizi già esistenti. A tal fine Equitalia mette a disposizione una serie di servizi online informativi e dispositivi a cui è possibile accedere attraverso il portale web Equitalia - www.gruppoequitalia.it.

Tanto premesso, che costituisce parte integrante del presente atto, si stabilisce quanto segue.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente atto (di seguito anche "Condizioni generali") disciplina le Condizioni generali per l'utilizzo dei servizi online presenti nella sezione Area Riservata Intermediari del portale web Equitalia – www.gruppoequitalia.it (di seguito "Area Riservata Intermediari") da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO

L'accesso all'Area Riservata Intermediari è consentito ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 c.d. "intermediari" abilitati e ai loro incaricati che risultino abilitati, attraverso la specifica funzionalità di profilazione resa disponibile nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate, utilizzando le stesse credenziali e modalità

richieste per l'accesso ai servizi telematici dell' Agenzia delle entrate, previa accettazione delle presenti "Condizioni generali".

ARTICOLO 3 – ADESIONE AI SERVIZI

L'adesione al servizio e il recesso dallo stesso sono effettuati e perfezionati esclusivamente per via informatica dal portale web www.gruppoequitalia.it. Il soggetto autorizzato all'utilizzo del servizio, di cui all'articolo 2 (di seguito anche "soggetto autorizzato"), è tenuto alla stampa e sottoscrizione delle presenti Condizioni generali.

Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di conservare le Condizioni generali sottoscritte ai fini di eventuali successivi controlli da parte di Equitalia per quattro anni successivi al termine della adesione al servizio.

Il recesso o la perdita dei requisiti per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 2 determina l'impossibilità per gli stessi di utilizzare i servizi online con conseguente inefficacia delle deleghe ad essi conferite.

ARTICOLO 4 – UTILIZZO DEI SERVIZI

Il soggetto autorizzato che ha aderito al servizio può accedere alla **consultazione** ed alla **gestione della posizione dei contribuenti**, mediante l'utilizzo di tutti i servizi disponibili via web sul portale del Gruppo Equitalia, a condizione che questi ultimi abbiano provveduto a delegare l'intermediario, secondo le modalità di cui all'art. 5 e 6.

Equitalia mette a disposizione nell'Area Riservata Intermediari servizi di consultazione e disposizione, quali:

- a) consultare tutte le informazioni relative alla posizione debitoria per le cartelle di pagamento emesse dall'anno 2000 e relativa documentazione;
- b) verificare i pagamenti, gli sgravi e le sospensioni, le procedure e i piani di rateizzazione concessi;
- c) trasmettere istanze di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall'art. 19 comma 1 del DPR 602/1973 e ottenere direttamente online il piano di rateizzazione;
- d) trasmettere istanze di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall'art. 19 comma 1 del DPR 602/1973;
- e) trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione;
- f) trasmettere dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016;
- g) trasmettere altre istanze, previste dalla normativa che disciplina il servizio nazionale della riscossione, a favore del contribuente.

Equitalia mette a disposizione i dati risultanti al momento dell'interrogazione, restando esclusa ogni propria responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivare da variazioni intervenute in un momento successivo ovvero per eventuali interruzioni, totali o parziali, dei servizi.

I dati e i documenti presenti nell'Area Riservata Intermediari sono resi disponibili agli intermediari stessi e ai loro incaricati per le sole finalità sopra specificate.

ARTICOLO 5 – DELEGA DEL CONTRIBUENTE ALL'INTERMEDIARIO CON MODALITA' ONLINE SUL SITO DI EQUITALIA

Il contribuente delega l'intermediario alla **gestione della propria posizione** tramite i servizi previsti nell'Area Riservata Intermediari, con le modalità online previste nell'Area Riservata del portale web www.gruppoequitalia.it dedicata a cittadini e imprese.

La delega ai soggetti di cui al precedente articolo 2 è operativa dal momento dell'accettazione online della stessa da parte dell'intermediario o di suo incaricato.

La **delega da parte del contribuente ha durata di due anni** a decorrere dalla data di conferimento online salvo revoca espressa, è rinnovabile con le medesime modalità e per il medesimo periodo e può essere conferita contemporaneamente a un massimo di due intermediari. La **delega è revocabile da parte del contribuente in qualsiasi momento, con le stesse modalità online con cui è stata conferita.**

L'intermediario o i suoi incaricati hanno la facoltà in qualsiasi momento di rifiutare la delega conferita, anche successivamente all'accettazione della stessa, con le modalità online previste nell'Area Riservata Intermediari dandone, contestualmente, comunicazione al delegante.

La delega conferita ha carattere generale e consente all'intermediario ed ai suoi incaricati, di gestire la posizione del soggetto delegante mediante l'utilizzo di tutti i servizi disponibili in Area Riservata Intermediari.

Ai sensi degli artt. 1387 c.c. e seguenti, pertanto, le attività compiute dai soggetti autorizzati in forza della delega conferita all'intermediario producono effetti direttamente in capo al contribuente delegante e Equitalia non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dall'utilizzo improprio della delega conferita.

Il soggetto autorizzato si impegna a svolgere le attività per le quali è stata conferita la delega nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi di buona fede e correttezza.

Equitalia si riserva di segnalare ogni possibile abuso nell'esercizio della delega presso le sedi competenti.

ARTICOLO 6 – DELEGA DEL CONTRIBUENTE ALL'INTERMEDIARIO CON MODALITA' CARTACEA / ELETTRONICA

L'intermediario acquisisce le deleghe per la gestione della posizione del contribuente persona fisica unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. La delega può essere sottoscritta elettronicamente, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita dall'intermediario con le stesse modalità. La delega contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- data di conferimento della delega.

La delega si estende all'accesso ai servizi web dell'area riservata intermediari di Equitalia per consultare la posizione debitoria del contribuente, ottenerne la rateizzazione del debito e presentare istanze.

L'intermediario conserva le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individua uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità del delegante.

Gli intermediari trasmettono le deleghe all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel con le modalità indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 11 aprile 2016. L'Agenzia delle entrate effettuati gli opportuni riscontri, trasmette ad Equitalia, con riferimento alle deleghe accettate, solo i dati strettamente necessari ad attestare il conferimento della delega all'intermediario (codice fiscale dell'intermediario, codice fiscale del delegante, data della delega).

L'intermediario ha la facoltà in qualsiasi momento di rifiutare la delega ricevuta, con le modalità online previste nell'Area Riservata Intermediari dandone, contestualmente, comunicazione al delegante.

L'intermediario, inoltre, perfeziona la revoca fornita dal contribuente nelle modalità di cui al presente articolo, attraverso la funzionalità online prevista nell'Area Riservata Intermediari.

Equitalia può avvalersi dell'Agenzia delle entrate per effettuare i controlli sulle deleghe acquisite. Inoltre può richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle deleghe medesime. In tal caso gli intermediari trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l'altro, alla revoca di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

Il contribuente che accede all'Area Riservata del portale web www.gruppoequitalia.it dedicata a cittadini e imprese può visualizzare l'elenco dei soggetti intermediari che hanno accesso alla propria posizione e disporre la revoca della delega precedentemente fornita ai sensi del presente articolo.

La delega conferita ha carattere generale e consente all'intermediario ed ai suoi incaricati, di gestire la posizione del soggetto delegante mediante l'utilizzo di tutti i servizi disponibili in Area Riservata Intermediari.

Ai sensi degli artt. 1387 c.c. e seguenti, pertanto, le attività compiute dai soggetti autorizzati in forza della delega conferita all'intermediario producono effetti direttamente in capo al contribuente delegante e Equitalia non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dall'utilizzo improprio della delega conferita.

Il soggetto autorizzato si impegna a svolgere le attività per le quali è stata conferita la delega nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi di buona fede e correttezza.

Equitalia si riserva di segnalare ogni possibile abuso nell'esercizio della delega presso le sedi competenti.

ARTICOLO 7 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il soggetto autorizzato, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 196/2003, utilizza le informazioni acquisite dal sistema informativo di Equitalia per i fini previsti all'art. 1 delle presenti Condizioni generali e si impegna ad osservare le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003.

In particolare, si impegna a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati, nonché a verificare che le informazioni acquisite non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte, e pertanto provvede a impartire precise e dettagliate istruzioni in tal senso agli incaricati del trattamento.

ARTICOLO 8 – TRACCIAMENTO DEGLI ACCESSI

In virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993, Equitalia procede al tracciamento degli accessi; di tale circostanza, il soggetto autorizzato s'intende informato con la sottoscrizione del presente documento fermo restando l'applicazione dell'articolo 615-ter del codice penale in caso di accesso abusivo.

ARTICOLO 9 – ONERI

Nessun onere può essere posto a carico di Equitalia per l'utilizzo del presente servizio.

ARTICOLO 10 – VARIAZIONI ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Equitalia comunica attraverso il portale web www.gruppoequitalia.it, ovvero con le modalità ritenute di volta in volta più idonee, eventuali rilasci di nuovi servizi e funzionalità ovvero modifiche, integrazioni o cessazioni di funzionalità esistenti, nonché le modalità e condizioni di svolgimento dei servizi che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, tenendo conto in ogni caso delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

Equitalia si riserva, comunque, per esigenze organizzative proprie, la facoltà di cessare unilateralmente i servizi contemplati dal presente documento, senza che per tale ragione possa essergli addebitata qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 11 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio, di cui all'articolo 3, ha una validità di quattro anni a decorrere dalla data dell'adesione e alla scadenza sarà automaticamente prorogato per lo stesso periodo, salvo recesso di una delle Parti.

ARTICOLO 12 – VIOLAZIONI E CONTROVERSIE

La violazione, da parte del soggetto autorizzato, delle prescrizioni contenute nel presente documento potrà comportare la revoca *ad nutum* dell'autorizzazione e dell'adesione al servizio, fatto salvo il diritto di Equitalia di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione a tutela dei propri diritti.

Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque connessa all'applicazione delle presenti Condizioni generali è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 13 – RINVII

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si applicano le norme del codice civile.

luogo e data

INTERMEDIARIO/INCARICATO

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'intermediario ed il contribuente dichiarano di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del regolamento d'adesione:

art. 3 – adesione ai servizi; art. 4 – utilizzo dei servizi; art. 5 – delega del contribuente all'intermediario con modalità online sul sito di Equitalia; art. 6 – delega del contribuente all'intermediario con modalità cartacea/elettronica; art. 9 – oneri; art. 10 – variazioni delle modalità di svolgimento dei servizi; art. 12 – violazioni e controversie.

luogo e data

INTERMEDIARIO/INCARICATO